

Newsletter n. 33 del 21 Dicembre 2011

1. Registro delle imprese – Gestione degli adempimenti di fine anno – Istanze di cancellazione e diritto annuale

Per quanto riguarda le società in genere non viene indicato dalla normativa un termine entro cui richiedere la cancellazione. Ma, ai fini del pagamento del diritto annuale, è necessario tener presente quanto segue.

Non sarà richiesto il pagamento del diritto annuale per il 2012:

- a) **nel caso di società di persone**, se la cancellazione viene richiesta entro il 30 gennaio 2012 e viene indicato che il piano di riparto è stato presentato ai soci entro il 31 dicembre 2011, oppure
- b) **nel caso di società di capitali e società cooperative**, se la richiesta di cancellazione viene presentata entro il 30 gennaio 2012 e il bilancio finale di liquidazione è stato chiuso entro il 31 dicembre 2011.

Per quanto riguarda **le imprese che sono in fase di cancellazione**, si ricorda, inoltre, che **non dovranno pagare il diritto annuale 2012:**

- a) le **imprese individuali** che cessano l'attività con data non successiva al 31 dicembre 2011 e presentino domanda di cancellazione entro il 30 gennaio 2012;
- b) **società in liquidazione** che approvano il bilancio finale di liquidazione o il piano di riparto con data non successiva al 31 dicembre 2011 e presentano la domanda di cancellazione entro il 30 gennaio 2012;
- c) le **società di persone poste in scioglimento senza messa in liquidazione con contestuale istanza di cancellazione** con data atto non successiva al 31 dicembre 2011 e che presentino domanda di cancellazione entro il 30 gennaio 2012.

Per quanto riguarda infine l'esigenza di alcune imprese che determinati atti abbiano **efficacia con decorrenza da una certa data**, è consigliabile prendere contatto con la Camera di Commercio di competenza per concordare modalità e termini di presentazione.

2. Dal 1° gennaio 2012 gli interessi legali passano dal 1,5% al 2,5%

Con **decreto del 12 dicembre 2011**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2011, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato e del tasso di inflazione annuo registrato, ha stabilito che la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del Codice Civile - **a decorrere dal 1° gennaio 2012 - passa dal 1,5% all'2,5% in ragione d'anno.**

La novità ha naturalmente ripercussioni anche di carattere fiscale; cambieranno, infatti, ad esempio, gli importi dovuti all'Erario per i versamenti eseguiti a seguito di **ravvedimento operoso**.

Si ricorda che la misura del saggio degli interessi legali in questione:

- **dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2007** è stata fissata al **2,5%** in ragione d'anno (*D.M. 1° dicembre 2003*);
- **dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009**, è stata fissata al **3%** in ragione d'anno (*D.M. 12 dicembre 2007*);
- **dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010**, è stata fissata al **1%** in ragione d'anno (*D.M. 4 dicembre 2009*);
- **dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011** è stata fissata al **1,5%** in ragione d'anno (*D.M. 7 dicembre 2010*).

Per un approfondimento dell'argomento del diritto annuale si rimanda alla Sezione: **CAMERA DI COMMERCIO – Appendici** – Diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=47>

3. Raccolta e trasporto di rifiuti propri – Entro il 25 dicembre va presentata la richiesta di aggiornamento dell'iscrizione all'Albo

Ai sensi dell'art. 212, comma 8, del D. Lgs. 152/06, come da ultimo modificato dall'articolo 25, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 205/2010, **tutte le imprese iscritte all'Albo gestori ambientali prima del 14 aprile 2008** per le attività di:

- raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi,
- raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente 30 chilogrammi o 30 litri al giorno

sono tenute ad aggiornare l'iscrizione, comunicando i seguenti dati:

- la **tipologia dei propri rifiuti** (non pericolosi o pericolosi) che l'impresa intende trasportare;
- l'**attività svolta dall'impresa** (così come risultante dal registro imprese);
- i **codici CER dei rifiuti** che si intendono trasportare compatibilmente con l'attività svolta;
- le **modalità di trasporto** dei rifiuti stessi;
- le **targhe dei veicoli utilizzati**, divisi tra quelli che effettueranno il trasporto dei rifiuti non pericolosi e quelli che effettueranno il trasporto dei rifiuti pericolosi (occorre allegare copie fronte-retro delle carte di circolazione aggiornate).

La domanda di aggiornamento deve essere presentata entro il 25 dicembre 2011.

La **mancata presentazione della domanda di aggiornamento** entro tale termine **comporta la cancellazione d'ufficio dell'iscrizione** (*Deliberazione Comitato Nazionale Albo n. 4 del 26 ottobre 2011*).

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il fac-simile della domanda di aggiornamento si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali** – RIFIUTI – Raccolta e trasporto di rifiuti propri

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=161>

4. Operatori con l'estero - Obbligo di convalida annuale del Numero Meccanografico entro il 31 dicembre

Le imprese operanti con l'estero in possesso del numero meccanografico devono provvedere, **entro il 31 dicembre 2011**, alla **convalida del numero meccanografico** a suo tempo assegnato.

La convalida annuale può essere effettuata in due modalità:

a) con un **modulo cartaceo**, reperibile presso la Camera di Commercio di competenza (lo stesso potrà essere inviato anche per posta, o tramite fax o e-mail, allegando la ricevuta di pagamento dei diritti e una copia del documento di riconoscimento del firmatario);

b) in **modalità telematica**, compilando on-line un apposito modello firmato digitalmente attraverso il servizio Telemaco.

Per tale convalida è dovuto un diritto di segreteria di **euro 3,00** da pagarsi nelle modalità stabilite dalla Camera di Commercio di competenza.

Si ricorda che qualora la convalida non venga richiesta, dal 1° gennaio 2012 la posizione dell'impresa quale operatore abituale con l'estero **verrà considerata sospesa** e il numero meccanografico a suo tempo assegnato non potrà essere utilizzato.

Le imprese che non operano più con l'estero e che non intendono mantenere la propria posizione in ITALIANCOM tramite convalida annuale, sono invitate a chiedere la **cancellazione del Numero Meccanografico**.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare una guida alla convalida telematica si rimanda alla Sezione: **CAMERA DI COMMERCIO – Altre Attribuzioni1– Commercio con l'estero**.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=25>

5. SISTRI – MUD – Dall'ennesimo avvio posticipato del SISTRI nasce il rebus del MUD entro il 31 dicembre 2011 – Previsto un nuovo decreto di proroga

Ad oggi la normativa prevede che **entro il 31 dicembre 2011** debba essere inviato il "**mudino**", cioè la dichiarazione contenente i dati relativi a produzione, recupero e smaltimento dei rifiuti per il periodo 2011 non coperto dal SISTRI (1° gennaio 2011 – 31 maggio 2011).

Si ricorda, infatti, che nelle more della piena entrata a regime (prima prevista per il 1° giugno 2011 poi posticipata al 1° settembre 2011) del SISTRI quale unico strumento per la registrazione e la tracciabilità dei rifiuti, il **decreto 17 dicembre 2009**, istitutivo del SISTRI, ha previsto, a carico dei soli produttori iniziali di rifiuti e delle imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti a presentare il MUD, l'obbligo di comunicare al SISTRI determinate informazioni.

Il **decreto 22 dicembre 2010**, nell'apportare modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, aveva, tra l'altro, prorogato al 30 aprile 2011 la data di presentazione del MUD relativo ai rifiuti 2010 e al **31 dicembre 2011** la data di presentazione del **MUD relativo ai rifiuti 2011** prodotti prima dell'entrata in vigore di SISTRI e cioè dal 1° gennaio 2011 al 31 maggio 2011.

Tuttavia, con lo **slittamento al 9 febbraio 2012** dell'entrata in vigore del SISTRI, il periodo a cui deve far riferimento il "mudino ora divenuto MUD" coincide con l'intero anno 2011.

Diventa allora ovvio che la soluzione più logica sarebbe quella di fare il classico MUD annuale ad aprile 2012 utilizzando il vecchio sistema.

Per superare questo empasse, il Ministero dell'Ambiente ha predisposto un nuovo decreto (tuttora all'esame della Corte dei Conti) con il quale si stabilisce lo **slittamento della data del 31 dicembre 2011 alla data del 30 aprile 2012**.

Si attende la pubblicazione di questo nuovo decreto per conoscere anche le modalità di presentazione del MUD 2012 – dati 2011.

Per un approfondimento dell'argomento del MUD si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali – RIFIUTI – MUD – Modello Unico di Dichiarazione ambientale**.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=326>

6. Self-Service dei distributori di carburanti – Emanata una nuova direttiva per i controlli metrologici

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 2011, la **Direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico del 14 ottobre 2011** recante *“Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazioni di verifica dei distributori di carburanti conformi alla direttiva 2004/22/CE, attuata con il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, associati ad apparecchiature ausiliarie ammesse alla verifica metrica ai sensi della normativa nazionale”*.

La presente direttiva si applica ai **distributori di carburanti** conformi alla direttiva 2004/22/CE sugli strumenti di misura (nota come Direttiva MID - *Measuring Instruments Directive*) nei casi in cui essi sono **associati ad apparecchiature ausiliarie** (self service) oggetto, in quanto tali o in quanto parte di un sistema di misura, di un'approvazione rilasciata a livello nazionale. A seguito dei chiarimenti della Commissione europea sulla possibilità di associare le apparecchiature ausiliarie (self service) approvate ai sensi della normativa nazionale ai distributori di carburanti conformi alla normativa comunitaria (direttiva MID 2004/22/CE, attuata con il D. Lgs. 2 febbraio 2007, n. 22), la direttiva ministeriale ha definito le **procedure da seguire per le operazioni di verifica di tali collegamenti di distributori di carburanti alle apparecchiature ausiliarie**, al fine di uniformare tali procedure su tutto il territorio nazionale.

Per scaricare il testo della direttiva e di una nota illustrativa clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://bit.ly/vTF6mt>

7. Esami analitici ed organolettici dei vini - Commissioni di degustazione e di appello – Emanato un nuovo decreto

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20 dicembre 2011, il **decreto interministeriale 11 novembre 2011**, recante *“Disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e dell'attività delle commissioni di degustazione per i vini DOP e del relativo finanziamento”*.

Il decreto, emanato in attuazione di quanto disposto all'articolo 15, commi 5, 6 e 7 del D. Lgs. 8 aprile 2010, n. 61, stabilisce:

- a) le procedure e le modalità per l'espletamento degli **esami analitici e organolettici** mediante controlli sistematici **per i vini DOP e DOC**, per l'espletamento degli **esami analitici** mediante controlli a campione **per i vini IGT**, per le operazioni di prelievo dei campioni (artt. 3-5);
- b) le modalità per la determinazione dell'**analisi complementare dell'anidride carbonica nei vini frizzanti e spumanti** (art. 4).

Il decreto definisce, inoltre, i criteri:

- a) per la nomina e la composizione delle **Commissioni di degustazione** (art. 5);
- b) per la formazione e la tenuta degli **elenchi dei tecnici degustatori e degli esperti** da istituire presso la Regione (artt. 6 e 7);
- c) per la formazione e il funzionamento delle **Commissioni di appello** per gli stessi vini (artt. 9-13).

L'**ammontare dei costi** per il prelievo dei campioni, per l'espletamento dell'esame analitico e per il funzionamento delle Commissioni di degustazione e le **modalità di pagamento** sono stabilite nel prospetto tariffario predisposto dalla Struttura di controllo ed approvato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

I costi sono posti a carico dei soggetti che richiedono la certificazione delle relative partite (art. 14).

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto si rimanda alla Sezione: **CAMERA DI COMMERCIO – Albi** – Albo dei tecnici degustatori.
LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=8>

8. Cala il tasso degli interessi di dilazione, di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali

La Banca Centrale Europea con la decisione di politica monetaria dell'8 dicembre 2011 ha **ridotto di 25 punti base il Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR)** che, a decorrere dal 14 dicembre 2011, è fissato nella misura dell'**1,00%**.

L'INPS, con la **Circolare n. 158 del 16 dicembre 2011**, ha comunicato che tale variazione va ad incidere anche sulla determinazione del **tasso di dilazione e di differimento** da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di Previdenza e Assistenza obbligatorie nonché sulla **misura delle sanzioni civili**.

Nel particolare, l'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi e per le relative sanzioni civili e l'interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovranno essere calcolati al tasso del 7,00%, con riferimento alle rateazioni definite con l'emissione del piano di ammortamento a decorrere dal 14 dicembre 2011.

Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso pari al 7,00% sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di dicembre 2011.

Variano anche le sanzioni civili e le sanzioni ridotte in caso di procedure concorsuali.

Per scaricare il testo della circolare INPS clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://bit.ly/rCX9rW>

9. Manovra Monti – Semplificazioni in materia ambientale – Qualche dubbio da chiarire

L'art. 40 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. Decreto Monti), prevede l'alleggerimento di alcuni oneri ambientali a cui soggiacciono le imprese:

- a) impegnate in interventi di **bonifica o di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche** di cui all'art. 242 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (*comma 5*),
- b) soggette alla **registrazione dei Composti Organici Volatili (COV)** (*comma 7*),
- c) che nello svolgimento della loro attività, **producono rifiuti speciali pericolosi e a rischio infettivo** (estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure) (*comma 8*).

Nonostante l'apparente chiarezza della norma e la evidente semplificazione a favore delle attività di estetista, acconciatore, ecc., consistente, come nella esenzione dal MUD e dal registro di carico e nel mero adempimento costituito dalla conservazione del Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) presso la propria sede, ci rimane il dubbio se tali imprese debbano o meno procedere all'**iscrizione alla Sezione Regionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali** ex art. 212, comma 8, D.Lgs. n. 152/2006 e al **SISTRI** (soggiacendo ai relativi obblighi informatico e ai relativi obblighi: chiavetta USB, contributi di iscrizione e annuale), dato che le suddette attività sono comunque tenute, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del D.M. n. 52/2011, ad iscriversi al nuovo sistema informatico, trattandosi di "rifiuti speciali pericolosi".

Crediamo che il Ministero dell'Ambiente debba necessariamente fornire opportuni e puntuali chiarimenti in merito.

10. Approvate le linee guida per l'applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nell'ambito dei contratti di servizi e forniture

Con la **Determinazione n. 7 del 24 novembre 2011**, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2011, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha emanato le "**Linee guida per l'applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nell'ambito dei contratti di servizi e forniture**".

La presente determinazione ha l'obiettivo di delineare gli aspetti più rilevanti da un punto di vista giuridico e tecnico, assumendo come punto di osservazione il ruolo che ha la stazione appaltante e, quindi, il percorso che questa deve seguire nel caso in cui, in funzione degli elementi oggettivi del contratto e delle garanzie di concorrenza effettiva, opti per l'utilizzo del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

In particolare, la determinazione affronta, con specifica attenzione ai servizi ed alle forniture, i seguenti profili:

- le modalità di scelta da parte delle stazioni appaltanti del corretto criterio di aggiudicazione da utilizzare in relazione alle peculiarità dell'oggetto del contratto;
- le indicazioni che occorre inserire nei documenti di gara, quali i criteri, i sub-criteri e relativa ponderazione, ed i criteri motivazionali;
- i metodi di valutazione delle offerte e di formazione della graduatoria delle offerte;
- il principio della riparametrazione per i criteri qualitativi e quantitativi;
- l'utilizzo della soglia sia per i criteri qualitativi che per quelli quantitativi;
- le formule per i criteri quantitativi ed in particolare per l'aspetto economico (ribasso o prezzo).

Sullo stesso argomento l'Autorità ha predisposto il quaderno dal titolo "**Il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa**".

Per scaricare il testo della determinazione clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://bit.ly/sOKDON>

11. Immigrazione – Verso il permesso unico per i lavoratori extra UE

Il **permesso unico per i lavoratori extra-comunitari** diventa finalmente una realtà grazie all'approvazione dell'omonima direttiva avvenuta il 13 dicembre 2011 presso il Parlamento europeo.

La nuova legislazione garantisce ai cittadini dei Paesi terzi parità di diritti economici e sociali e procedure più semplici per l'ottenimento del permesso di soggiorno.

La direttiva, frutto di un intenso dibattito inter-istituzionale iniziato nel 2007, si rivolge ai cittadini extra-comunitari che vogliono vivere e lavorare (ma anche a coloro che già vivono e/o lavorano) in uno Stato membro.

Grazie al provvedimento approvato dal Parlamento i lavoratori extra-comunitari potranno ottenere il permesso di lavoro e quello di residenza attraverso un'unica procedura.

Inoltre, gli immigrati legalmente residenti e con un impiego nell'UE avranno i medesimi diritti dei cittadini europei in determinati ambiti, come ad esempio il diritto alla rappresentanza sindacale, alla sicurezza sociale e alla formazione professionale.

La direttiva **non si applica** ai lavoratori stagionali, ai rifugiati, ai soggiornanti di lungo periodo e a coloro che entrano in uno Stato membro sulla base di impegni previsti da un accordo internazionale.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della proposta di direttiva si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Circolazione e soggiorno dei cittadini stranieri** – Titoli di ingresso e di soggiorno

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=308>

Lo staff Tuttocamere.it



**Augura a tutti
BUONE FESTE
e un 2012
pieno di salute e di soddisfazioni**

